

Assicurazione per incendio all risks, responsabilità civile e tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "Mediolanum Protezione Casa e Famiglia" - Sezione Casa, ambito Contenuto

Data di aggiornamento 27/04/2026. Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079 - Basiglio (MI); tel. 02.9049.1; sito internet: www.mediolanumassicurazioni.it; e-mail: info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it; PEC: mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it.

Compagnia di assicurazione di diritto italiano appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi – Società con unico Socio.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio netto dell'impresa è pari a € 60.884.623 e il risultato economico di periodo è pari a € 22.868.873.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è 234,59%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. (<https://www.mediolanumassicurazioni.it/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>).

Al contratto si applica la legge Italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

- Per tutte le garanzie previste nell'ambito Contenuto della sezione Casa di questa polizza, l'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali contrattualmente previsti o concordati con il contraente.
- Se si attiva la garanzia la garanzia Contenuto - Incendio all risks su 2 case, allora facciamo uno sconto del 10% sulla parte di Premio relativo a questa garanzia per la seconda casa.
- La Compagnia può applicare sconti sul premio alle polizze fatte da: suoi dipendenti o collaboratori continuativi; dipendenti, consulenti finanziari o collaboratori continuativi del distributore Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del conglomerato finanziario Mediolanum. Queste condizioni vengono applicate anche a: rispettivi coniugi e parenti in linea retta, collaterale e affini entro il secondo grado. La Compagnia o il distributore, quest'ultimo solo su autorizzazione e in accordo con la Compagnia stessa, possono applicare sconti sul premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative anche di carattere commerciale.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, non ci sono ulteriori cause di non assicurabilità, cioè motivi che impediscono l'apertura della polizza.



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI. Oltre a quanto indicato nel Dip Danni, si elencano i casi in cui **NON** si possono chiedere indennizzi.
Contenuto - Incendio all risks. Sono esclusi i danni: conseguenti o che accadono in occasione di un furto o di una rapina compiuti o anche solo tentati (questa esclusione non vale per i danni da incendio o da atti di vandalismo, che quindi vengono pagati, ad eccezione dell'imbrattamento dei muri esterni, che non paghiamo); dovuti a truffa (cioè all'essere ingannati da qualcuno che ne ottiene un ingiusto vantaggio), appropriazione indebita (cioè quando si ottiene un ingiusto vantaggio appropriandosi di qualcosa di cui si è solo in possesso e contro la volontà del proprietario), smarrimenti o perdite di qualsiasi genere, comprese quelle di soldi (cioè gli ammanchi); dovuti a infiltrazioni di acqua piovana dovute a difetti di impermeabilizzazione o infiltrazione di acqua dal terreno; da umidità, sgocciolamento, trasudamento, infiltrazione e da acqua che è penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture che non hanno protezione; causati a veicoli a motore che devono essere immatricolati (ad esempio motocicli e automobili), barche e loro parti.

Contenuto - Furto. Sono esclusi i danni: dovuti a infiltrazioni di acqua piovana dovute a difetti di impermeabilizzazione o infiltrazione di acqua dal terreno; da umidità, sgocciolamento, trasudamento, infiltrazione e da acqua che è penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture che non hanno protezione; causati a veicoli a motore che devono essere immatricolati (ad esempio motocicli e automobili), barche e loro parti.

Assistenza all'abitazione. Sono escluse prestazioni per: fatti dovuti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, atti di guerra, servizio militare, sciopero, serrate, oppure ad occupazioni militari, invasioni; eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici per i quali viene riconosciuto dalle autorità lo stato di calamità naturale; esplosione o emanazione di calore o da radiazioni che provengono da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo o da contaminazioni senza considerare ciò che le provoca; fatti non leciti o azioni commesse dalla persona assicurata, o che la stessa ha consentito di commettere con l'intenzione ingannevole di ottenere l'Indennizzo dalla Compagnia (dolo); azioni pericolose commesse dalla persona assicurata che comportano rischi evidenti; eventi che si verificano quando la polizza non è più attiva. L'Invio di un idraulico per interventi di emergenza non viene fornito: in caso di allagamento, infiltrazione o mancanza d'acqua nella casa o in quella dei vicini, se la richiesta è legata a un guasto di qualsiasi natura degli elettrodomestici, all'interruzione della fornitura dell'acqua da parte dell'ente che la eroga o alla rottura delle tubature esterne alla casa; in caso di mancato scarico delle acque nere, se l'otturazione parte dalla colonna centrale o se si tratta di fuoriuscita dovuta a rigurgito di fogna. L'Invio di un elettricista per interventi di emergenza non viene fornito nel caso di interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente che la eroga, di guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore e di guasti relativi agli apparecchi elettrici. L'Intervento di emergenza per danni da acqua non viene fornito: in caso di allagamento o infiltrazione, per guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi elettrodomestico, rottura delle tubature esterne della casa e danni causati da grave imprudenza, negligenza o imperizia della persona assicurata; in caso di mancato scarico delle acque nere, se si tratta di fuoriuscita dovuta a rigurgito di fogna. Per Trasloco/trasferimento mobili, non sono coperti costi diversi da quelli di trasloco o trasferimento, come ad esempio i costi di deposito.

FRANCHIGIE e SCOPERTI, si elencano i casi in cui una parte del danno **NON** viene indennizzata.

Contenuto - Incendio all risks. Franchigia di € 250 per ogni sinistro.

Scoperto pari al 10% dell'ammontare del danno, con un importo minimo di € 250 per ogni sinistro se i danni sono dovuti a acqua condotta, fenomeno elettrico, eventi atmosferici.

Contenuto - Furto. Franchigia di € 250 per ogni sinistro. Se scelta la formula PLUS e la persona assicurata non manda alla Compagnia la perizia con elenco degli oggetti che saranno assicurati e indicazione del loro valore, in caso di sinistro si applica uno scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno. Se la casa in cui si trova il contenuto è protetta da un impianto di allarme a norme CEI, ma il contraente non lo mantiene sempre ben funzionante e non lo attiva ogni volta in cui c'è la necessità di proteggere il contenuto della casa, si applica uno scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto può essere adatto a clienti che vogliono proteggere la propria casa, incluso il suo contenuto (ad esempio in caso di furto), e il proprio patrimonio (ad esempio in caso di richieste di risarcimento per responsabilità civile) con una polizza modulare e flessibile, suddivisa in sezioni e ambiti sottoscrivibili anche separatamente.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento al flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 27,5%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>I reclami di pertinenza di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. dovranno essere indirizzati a: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Reclami, via Ennio Doris - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20079 Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclami@mediolanum.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.mediolanum.it. La Compagnia fornisce riscontro al reclamante entro 45 giorni.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Arbitro Assicurativo</p>	<p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è obbligatorio, in alternativa alla mediazione, prima di procedere con una causa civile.</p>
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, in alternativa all'Arbitro Assicurativo, prima di procedere con una causa civile.</p>

Negoziatore assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Se tra la persona assicurata, o i suoi aventi diritto, e la Compagnia ci sono disaccordi relativi alla natura o alle conseguenze del sinistro, è possibile chiedere che la relativa decisione venga presa da tre periti nominati uno per parte e il terzo scelto insieme. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al premio versato è applicata l'imposta del 22,25%, tranne che per le garanzie per tutela legale a cui è applicata l'aliquota del 21,25% e per le garanzie di assistenza a cui è applicata l'aliquota del 10%. Inoltre, i premi versati a favore della garanzia Immobili - Terremoto e alluvione della sezione Casa, sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni. Alla data di redazione del presente documento la normativa fiscale (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) consente al contraente di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% della quota del premio che ha ad oggetto la copertura del rischio di eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari ad uso abitativo, versato nell'anno solare. La detrazione spetta interamente oppure può essere ridotta in proporzione al reddito complessivo e composizione del nucleo familiare, così come previsto dalla normativa fiscale. Le somme pagate da Mediolanum Assicurazioni sono esenti da IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'imposta sulle successioni.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<p>Se il contraente (o la persona assicurata quando non coincidono) è stato in precedenza affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo si è concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (per esempio visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da 10 a 5 anni, nel caso in cui la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet della Compagnia al seguente link https://www.mediolanumassicurazioni.it/aggiornamento-diritto-all-oblio-oncologico.</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il contraente che prima della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione ha fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui è stato in precedenza affetto e il cui trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, invia il prima possibile alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è trascorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le eventuali informazioni già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del contraente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il contraente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o della persona assicurata ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.